



A sinistra, un momento della celebrazione del cardinale Giuseppe Betori alla presenza della Madonna di San Luca

Due «mamme», quali conseguenze?

DI PAOLO CAVANA *

La recente vicenda della registrazione anagrafica di un bambino, concepito con fecondazione assistita all'estero, come figlio di due «mamme» è stata presentata dal Comune in toni quasi trionfalistici, come un'ennesima conquista di diritti. In realtà essa solleva tutta una serie di gravi interrogativi, prima di tutto di carattere etico ma poi anche di ordine giuridico. Anzitutto va precisato che la fattispecie è ben diversa da quella del riconoscimento di un matrimonio omosessuale contratto all'estero, che riguarda le due persone che l'hanno richiesto, mentre in questo caso la decisione di procedere alla registrazione del bambino come figlio di «due mamme» ricade sul figlio stesso e ne predetermina lo status giuridico. E non è detto che una simile registrazione andrà a beneficio del bambino, che in questo modo viene

privato della figura paterna e della possibilità, se maschio, di identificarsi con essa nel corso del suo sviluppo. In secondo luogo, una simile registrazione anagrafica avviene nel più completo vuoto normativo. Mancano norme che disciplinino gli effetti di un simile atto, semplicemente perché la legge non prevede una simile ipotesi. L'ordinamento dello stato civile parla di padre e madre, ovvero di genitori adottivi, non di due mamme o due papà. Evidentemente in questo caso non si possono applicare le norme del codice civile sulla filiazione, naturale o adottiva, né si possono applicare quelle sulla procreazione medicalmente assistita, che consentono nel nostro Paese l'accesso a queste metodiche solo a coppie, anche non sposate, di sesso diverso. Per fare un semplice esempio, sul piano successorio non sarà certo un simile atto amministrativo, del tutto privo di fondamento legislativo quanto meno per

una delle due «mamme», a poter conferire a tale bambino gli stessi diritti che spettano al figlio riconosciuto o a quello adottato in base alla legge. E il discorso potrebbe estendersi ad altre fattispecie. Il fatto è che un sindaco non è il legislatore e non può decidere dello stato giuridico delle persone. E certe sue iniziative, se vanno al di là della legge, che mira in questi casi a tutelare i diritti di tutti soggetti coinvolti, non solo creano confusione incoraggiando comportamenti «contra legem», ma rischiano di suscitare false aspettative, a danno proprio del soggetto più debole, ossia il bambino. C'è infine da chiedersi se una simile registrazione non sia da vedersi addirittura come un atto di prepotenza, in quanto potrebbe rendere più difficile al bambino, una volta divenuto adulto, l'eventuale ricerca della propria paternità biologica: infatti egli risulterà all'anagrafe già dotato di due «genitori».

* giurista